

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1062

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di pellet

28/04/2024 - 06:40

Indice

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. DDL S. 1062 - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 1062 | 4 |

1. DDL S. 1062 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1062

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1062

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPELGATTI**, **BERGESIO**, **GARAVAGLIA**, **BORGHESI**, **TOSATO**, **TESTOR**, **STEFANI**, **BIZZOTTO**, **DREOSTO**, **MURELLI**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **Claudio BORGHI** e **CANTÙ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2024

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di *pellet*

Onorevoli Senatori. - Il *pellet* è un tipo di biocombustibile solido compresso principalmente costituito da segatura e trucioli di legno. Viene utilizzato principalmente come fonte di energia per il riscaldamento domestico e industriale. Il processo di produzione del *pellet* coinvolge la compressione della biomassa, solitamente legno vergine proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, senza l'uso di additivi chimici. Grazie alla sua origine rinnovabile e alla sua efficienza energetica, il *pellet* è considerato una soluzione ecologica per il riscaldamento.

I motivi per cui il *pellet* è diventato una delle biomasse più utilizzate sono molteplici: utilizzare il *pellet* per il riscaldamento può contribuire a ridurre l'impatto ambientale rispetto ai combustibili fossili; può contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e promuovendo una maggiore sicurezza energetica. Il *pellet* ha un potere calorifico elevato e brucia in modo efficiente, fornendo un'eccellente fonte di calore per il riscaldamento domestico e industriale; può essere una scelta economica per il riscaldamento rispetto ad altre fonti energetiche, specialmente in regioni dove è disponibile abbondante legname; è ampiamente disponibile sul mercato e può essere utilizzato in stufe e caldaie progettate appositamente senza richiedere modifiche significative agli impianti esistenti, e infine svolge un ruolo importante nel promuovere la transizione verso un'economia più sostenibile e nel fornire soluzioni energetiche efficaci e accessibili.

Con la legge 23 dicembre 2014, n. 192 (legge di stabilità 2015), era stato introdotto l'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul *pellet*, passata dal 10 per cento al 22 per cento, facendo così diventare l'Italia uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Successivamente, nel corso degli anni, più volte si è tentato di riportare l'IVA al 10 per cento, senza tuttavia arrivare a un esito definitivo. La scorsa stagione il *pellet* aveva beneficiato di un'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per aiutare a compensare il « caro-energia ». Con la legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) questa riduzione è stata confermata solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024. Ciò significa che, dal mese di marzo 2024, l'aliquota IVA su questo carburante legnoso è tornata ad essere quella ordinaria del 22 per cento, con probabili rincari sui prezzi che i consumatori si troveranno a pagare. Probabilmente non si tornerà ai prezzi del 2022, ma ci si aspetta un aumento medio dell'11 per cento.

Secondo quanto emerso dai dati dell'Associazione italiana energie agroforestali (AIEL), che ogni quadrimestre fotografa la situazione dei prezzi dei combustibili legnosi, come per molti altri prodotti acquistati dai consumatori, anche per il *pellet* la discesa dei prezzi degli ultimi mesi non ha compensato i forti aumenti registrati nel 2022. Il costo del *pellet* ha avuto un incremento del 34 per cento rispetto ai prezzi del 2021. Per i sacchi da 15 kg il prezzo era 5 euro al sacco nel 2021, per

arrivare a 11 euro al sacco nel 2022, e infine passare ai 6 euro a sacco nell'inverno 2023/2024.

Le aziende italiane produttrici di tecnologie per il riscaldamento domestico a *pellet*, con un volume d'affari annuo che supera il miliardo di euro, sono *leader* nel mercato europeo, rappresentando oltre l'80 per cento delle vendite nel vecchio continente. La crisi mondiale che ha caratterizzato gli ultimi anni ha impattato pesantemente sull'industria nazionale. La stabilità del mercato data dal ritorno dell'IVA al 10 per cento sul *pellet* è stata fondamentale anche per le aziende tecnologiche che hanno potuto incrementare le loro vendite nel mercato nazionale, con il conseguente apporto positivo al bilancio dello Stato.

Nell'iniziativa del Governo di sostegno alla produzione del legno al 100 per cento nazionale (articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206) si inserisce anche la filiera dei combustibili legnosi, fondamentali per contribuire all'autonomia energetica nazionale attraverso un utilizzo sostenibile della materia prima legnosa disponibile secondo il principio del « giusto legno nelle giuste filiere ». Una filiera circolare del legno, con un ripristino delle segherie, trainate anche dalla possibilità di produrre *pellet* come co-prodotto del loro ciclo produttivo, è fondamentale sia per l'industria italiana che per il presidio e lo sviluppo dei territori, garantendo reddito e ricchezza che verrebbero investiti localmente e non per alimentare economie lontane.

Nonostante i rincari, scegliere di riscaldare le proprie case con una stufa a *pellet* rimane comunque una scelta economica oltre che favorevole per l'ambiente: la produzione di emissioni di anidride carbonica è decisamente inferiore rispetto all'utilizzo di GPL o di gas naturale. Il valore ecologico è effettivo, non solo per la riduzione delle emissioni di CO₂ e di polveri sottili, ma anche perché il *pellet*, soprattutto quello di buona qualità, non avendo additivi chimici o sintetici ed essendo naturale al 100 per cento, può essere smaltito in giardino, disseminando le ceneri e utilizzandole come fertilizzante naturale.

Il presente disegno di legge, pertanto, ha lo scopo di ripristinare l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per il *pellet*, in linea con quanto già in vigore in diversi Paesi dell'Unione europea.

Il ripristino dell'aliquota al 10 per cento eviterà di gravare ulteriormente sulla spesa energetica delle famiglie italiane, tuttora alle prese con l'aumento generalizzato dei prezzi, ed è importante anche alla luce dei casi di evasione ed elusione fiscale dell'IVA sul *pellet* - si stima che almeno un terzo del *pellet* venduto in Italia sfugga dalle dinamiche del mercato trasparente - verificatisi quando, dopo il 2015, la legge di stabilità l'aveva aumentata dal 10 per cento al 22 per cento, rendendo tale aliquota la più elevata in tutta l'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Nel rispetto del principio di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Costituzione, al fine di ridurre le emissioni inquinanti da combustibili fossili tradizionali, e in considerazione dell'incremento dei prezzi delle fonti di energia, la presente legge ha lo scopo di incentivare l'utilizzo del *pellet* come combustibile rinnovabile per il riscaldamento domestico, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, in materia di energia rinnovabile, attraverso l'introduzione strutturale dell'imposta sul valore aggiunto ridotta al 10 per cento, riducendo, inoltre, la spesa energetica delle famiglie italiane.

Art. 2.

(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte III, numero 98), le parole « , esclusi i *pellet* » sono soppresse.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 52,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.